

**CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE "AGRO AQUILEIESE"**

**LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006 N. 6, ART. 18 COME SOSTITUITO DALL'ART. 16 DELLA L.R.
31/2018**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso
la sede del Comune di _____

TRA

- Il Comune di AIELLO DEL FRIULI (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di AIELLO DEL FRIULI, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di AQUILEIA (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di AQUILEIA, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di BAGNARIA ARSA (codice fiscale Ente 83000710307), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di BAGNARIA ARSA, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di BICINICCO (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di BICINICCO, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di CHIOPRIS VISCONE (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di CHIOPRIS VISCONE, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di FIUMICELLO VILLA VICENTINA (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di FIUMICELLO VILLA VICENTINA, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di GONARS (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di GONARS, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta/all'unanimità la presente convenzione;

- Il Comune di PALMANOVA (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di PALMANOVA, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di RUDA (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di RUDA, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di SAN VITO AL TORRE (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di SAN VITO AL TORRE, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di SANTA MARIA LA LONGA (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di SANTA MARIA LA LONGA, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di TERZO D'AQUILEIA (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di TERZO D'AQUILEIA, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di TORVISCOSA (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di TORVISCOSA, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di TRIVIGNANO UDINESE (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di TRIVIGNANO UDINESE, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di VISCO (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di VISCO, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

Comuni facenti parte dell'ambito territoriale "Agro Aquileiese" come individuato con delibera di Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019

PREMESSO

– che l'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) prevede che i Comuni esercitino in forma associata in ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6 della medesima LR 6/2006 e in particolare:

- a) garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;
- b) determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;

- c) definiscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
- d) esercitano le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- e) coordinano i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito territoriale;
- f) concorrono alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale;
 - che con delibera di Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 sono stati individuati gli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni e che in particolare l'ambito del "Agro Aquileiese" è costituito dai Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Palmanova, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Visco;
 - che l'esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio Sociale dei Comuni (SSC) ed è disciplinato dalla convenzione istitutiva del SSC di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006, con la quale deve essere tra l'altro individuata la forma di collaborazione che i Comuni intendono attuare per la realizzazione del SSC;
 - che in particolare l'articolo 18 della LR 6/2006 prevede che:
 - il SSC è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti;
 - la convenzione individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del SSC, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, e che l'ente delegato assume la denominazione di Ente gestore del SSC;
 - la convenzione disciplina in particolare:
 - a) la durata della gestione associata;
 - b) il modello organizzativo tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 17 bis della LR 6/2006;
 - c) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;
 - d) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
 - e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;
 - f) i criteri di regolazione dei rapporti anche finanziari con l'Ente gestore;
 - g) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni;
 - che l'articolo 19 della LR 6/2006 prevede inoltre l'atto di delega con cui individuare le modalità attuative della convenzione istitutiva del SSC di cui all'articolo 18;
 - che l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 che, tra l'altro, ha riformato la legge regionale 6/2006 nella parte che disciplina l'organizzazione territoriale, stabilisce che le nuove Convenzioni per l'istituzione e la gestione del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) devono essere adottate entro il 30 settembre 2019;
 - che l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale Agro Aquileiese con propria deliberazione n. ___ del _____ ha adottato la proposta di convenzione istitutiva del SSC in esame, comprensiva dei contenuti dell'atto di delega di cui all'articolo 19 della LR 6/2006 che stabiliscono le modalità di attuazione della Convenzione stessa (di seguito "Convenzione");

- che l'Assemblea dei Sindaci con la medesima deliberazione n. ____ del _____ ha espresso l'indirizzo di conferire la delega della gestione del SSC a _____, che assumerà la funzione di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni;
- che con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'Ambito territoriale Agro Aquileiese, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 17 e 18 della LR 6/2006, è stato approvato il testo della presente Convenzione ed è stata confermata la volontà di conferire la delega della gestione del SSC al Comune di _____/Azienda per l'Assistenza Sanitaria _____/Azienda Pubblica di Servizi alla Persona _____/Unione Territoriale Intercomunale _____/Altra forma associativa _____;
- che il Comune di _____/Azienda per l'Assistenza Sanitaria _____/Azienda Pubblica di Servizi alla Persona _____/Unione Territoriale Intercomunale _____/Altra forma associativa _____, intende assumere la funzione di Ente gestore del SSC di _____ e accettare le modalità di attuazione della Convenzione alle condizioni previste nel presente atto;

Ravviata la necessità che le Giunte dei singoli Comuni approvino preliminarmente a loro volta il testo della convenzione per quanto riguarda la manifestazione della propria volontà favorevole all'assunzione della decisione dell'entità delle tariffe di compartecipazione ai servizi da parte dell'Assemblea dei Sindaci;

Ravvisata la necessità, in conformità alle disposizioni normative su richiamate, di addivenire all'approvazione definitiva della Convenzione e di attribuire la delega della gestione del Servizio Sociale dei Comuni a _____ ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si basa il consenso delle parti.
2. Con la presente Convenzione, i Comuni dell'ambito territoriale Agro Aquileiese, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) esercitano in forma associata le funzioni comunali di cui all'art. 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'art. 6, e precisamente:
 - a. la funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - b. l'esercizio coordinato delle attività tecnico-professionali e amministrative-finanziarie dei servizi sociali, oggetto di convenzione;
 - c. la gestione dei servizi, interventi e prestazioni del sistema integrato compresi quelli per i quali la gestione associata è prevista da singole normative di settore, secondo quanto prevista nell'allegato A);
 - d. le attività di supporto professionale per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento, nonché per le verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale e le attività relative alla vigilanza di cui all'articolo 32 della LR 6/2006;
 - e. le attività relative alla realizzazione dei progetti del Piano di zona;

- f. la gestione dei servizi ed interventi, a prevalente valenza amministrativa, delegati su base volontaria, di cui all'allegato B).
3. L'introduzione di ulteriori servizi e interventi, ovvero la loro rimodulazione, dovrà prevedere la puntuale definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie e sarà oggetto di specifica integrazione e/o modifica della presente Convenzione.
4. In caso di attività non rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui all'allegato A), svolte dal singolo Comune, il servizio sociale professionale, su richiesta del singolo Comune e previa intesa organizzativa con il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, svolgerà un supporto consulenziale, restando in capo al singolo Comune la responsabilità istruttoria amministrativa e finanziaria.
5. Le modifiche alla presente Convenzione sono deliberate dall'Assemblea dei Sindaci e sottoposte ai Comuni aderenti e all'Ente gestore per l'approvazione.

Art. 2

(Criteri generali d'esercizio)

1. L'esercizio in forma associata di funzioni e servizi di cui all'art. 1 deve fare riferimento ai seguenti principi:
 - a. solidarietà ed equità tra i Comuni;
 - b. massima efficienza ed efficacia della gestione dei servizi da parte dell'Ente Gestore;
 - c. adeguatezza delle risposte ai bisogni espressi dalla comunità locale; massima attenzione alle esigenze dell'utenza, perseguendo, per quanto possibile, il criterio della prossimità;
 - d. fruibilità dei servizi e delle prestazioni sociali al fine di realizzare l'eguaglianza di trattamento a fronte di parità di bisogni;
 - e. partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini e delle forme associative che li rappresentano al fine di perseguire il principio della sussidiarietà;
 - f. massima informazione e orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi attraverso la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale professionale;
 - g. chiara definizione dei criteri d'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
 - h. promozione e valorizzazione del ruolo dei soggetti del terzo settore;
 - i. costante innovazione tecnologica.
 - j. garanzia di standard e prestazioni omogenei sul territorio e conformi a leggi e indicazioni programmatiche regionali;
 - k. omogeneizzazione dei criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
 - l. standardizzazione della modulistica e delle procedure, perseguimento della loro semplificazione ed eliminazione di adempimenti non necessari;

Art. 3

(Criteri generali per l'accesso ai servizi)

1. Per l'accesso a servizi e interventi gestiti in forma associata si applicano i criteri stabiliti con apposito regolamento in particolare:
 - a) le modalità di accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni;
 - b) i servizi, gli interventi e le prestazioni con cui sono garantite risposte unitarie e globali ai bisogni dei cittadini;

- c) le modalità di presa in carico delle persone e delle famiglie e di condivisione delle responsabilità degli oneri del progetto di intervento;
 - d) le modalità di integrazione tra i diversi interventi;
 - e) le modalità di erogazione delle prestazioni;
 - f) le regole per la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi;
- 2.** La compartecipazione al costo dei servizi, fermo restando l'obbligo di utilizzo dell'ISEE quale strumento di valutazione della situazione economica del nucleo familiare, si basa sui seguenti principi:
- a) applicazione di eventuali ulteriori criteri di selettività oltre all'ISEE in relazione a tipologie di prestazioni che per loro natura lo rendano necessario;
 - b) gradualità della contribuzione in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare;
 - c) individuazione di soglie di valore ISEE e di altri specifici requisiti per l'esenzione dalla compartecipazione al costo dei servizi;
- 3.** L'Assemblea dei Sindaci stabilisce a quali servizi si applica la compartecipazione al costo dei servizi.
- 4.** Il regolamento di cui al comma 1 è approvato come di seguito:
- a) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della convenzione il Responsabile del servizio predispone lo schema di regolamento e lo trasmette ai Comuni associati per l'esame preliminare. A tal fine lo schema può essere altresì presentato in un'apposita seduta dell'Assemblea ai Presidenti delle commissioni consiliari comunali competenti.
 - b) trascorsi trenta giorni dal ricevimento dello schema di regolamento, i Comuni lo ritrasmettono all'Assemblea unitamente alle eventuali proposte di modifica. In caso di mancato rinvio dello schema di regolamento entro detto termine, lo stesso si intende approvato.
 - c) entro i successivi venti giorni l'Assemblea dei Sindaci, tenuto conto delle proposte pervenute approva lo schema definitivo di regolamento e lo trasmette ai Comuni per l'approvazione da parte dei Consigli comunali che devono provvedere entro trenta giorni. L'Assemblea dei Sindaci è tenuta a motivare l'eventuale mancato accoglimento di proposte modificative allo schema di regolamento;
 - d) in caso di mancata approvazione del regolamento da parte di tutti i Comuni associati entro 30 giorni, il regolamento si intende in ogni caso approvato, ed è vincolante per tutti i Comuni associati, se è stato votato favorevolmente da almeno i due terzi dei Comuni;
 - e) il regolamento, approvato da tutti i Comuni, entra in vigore il giorno successivo a quello di ricezione dell'ultima comunicazione di avvenuta approvazione da parte dei Comuni.
- 5.** Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del regolamento per l'accesso ai servizi già approvato ai sensi della normativa previgente, nonché i regolamenti che disciplinano l'accesso a specifiche misure e in vigore alla data di approvazione della presente convenzione.
- 6.** In caso di modifiche o di adozione di nuovi regolamenti si applica il procedimento di cui al comma 4.

Art. 4

(Modalità organizzative di gestione dei servizi)

1. I Comuni associati, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative loro spettanti per legge, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, delegano a _____ (di seguito Ente Gestore) l'organizzazione e la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali come declinato nell'allegato A) e assume la denominazione di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Agro Aquileiese.

2. Il concreto svolgimento dei servizi, prestazioni ed interventi in forma associata si conforma alle disposizioni di cui all'articolo 17 bis della LR 6/2006 ed è declinato da apposito "modello organizzativo" di cui all'allegato C) della presente convenzione che individua le modalità attuative.
3. Eventuali modifiche al modello organizzativo saranno approvate dall'Assemblea dei Sindaci.
4. L'Ente gestore esercita la delega conferita conformemente a quanto espresso nella presente convenzione, secondo le disposizioni di legge e secondo gli atti deliberativi assunti dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 5
(Sedi)

1. L'Amministrazione comunale di Cervignano del Friuli mette a disposizione dell'Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni i locali ove viene stabilita la sede centrale del servizio associato ad ogni effetto di legge. I Comuni associati concorrono alla copertura delle spese delle sedi centrali secondo i criteri di riparto delle spese generali.
2. In ottemperanza al principio del decentramento sul territorio, sono istituite sedi periferiche del Servizio sociale professionale, del Segretariato sociale ed eventualmente di sportelli amministrativi, cui è assegnato il relativo personale in funzione del servizio esistente. L'assegnazione a diversa sede di servizio all'interno del territorio dell'Ambito si configura come provvedimento organizzativo del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni, in funzione del perseguimento di economie di scala e/o di ottimizzazione delle risorse economico finanziarie, umane e strumentali assegnate.

Art. 6
(Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni)

1. L'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni prevista dall'articolo 20 della legge regionale 6/2006 (di seguito Assemblea) è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito territoriale o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali e comunque nella composizione consentita dalla legge.
2. L'Assemblea ha funzioni di alta amministrazione, indirizzo, regolazione e verifica del SSC in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti dell'Ente gestore, ferma restando la disponibilità finanziaria.
3. L'Assemblea svolge le attività previste dall'articolo 20, comma 3, della LR 6/2006 e le seguenti ulteriori:
 - a) approva gli schemi dei regolamenti per l'accesso ai servizi di cui all'articolo 3;
 - b) approva con delibera vincolante nei confronti dell'Ente gestore le tariffe dei servizi;
 - c) elabora ed approva le linee di programmazione e progettazione annuale e pluriennale del sistema locale di interventi dei servizi, e approva annualmente il Piano attuativo annuale;
 - d) approva annualmente, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il piano finanziario ovvero il piano economico-patrimoniale della gestione associata del SSC, contenente la programmazione della spesa su base triennale e le successive variazioni, che è quindi trasmesso ai Comuni per la predisposizione dei bilanci preventivi;
 - e) approva, di norma, entro il primo trimestre di ciascun anno il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente;
 - f) delibera sulle proposte dei singoli comuni relativamente ad eventuali livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato o dalla Regione o da quelli già previsti dalla gestione associata;

- g) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
 - h) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;
 - i) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;
 - j) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 39 della LR 6/2006.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono corredate dal parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e, qualora necessario, dal parere contabile del Responsabile del servizio di ragioneria dell'Ente gestore, sono pubblicate a cura dell'Ente gestore sul sito internet e sono inoltrate all'Ente Gestore per la loro attuazione.
5. L'Assemblea elegge fra i suoi componenti il Presidente al quale spettano i poteri di direzione dell'organo.
6. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da un regolamento interno di funzionamento.
7. Per l'elezione del Presidente dell'Assemblea e per l'approvazione del regolamento interno è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti e ciascun componente esprime il seguente numero di voti:
- a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
 - b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
 - c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
 - d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
 - e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
 - f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000;
 - g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
- 8.** Qualora non diversamente stabilito dal regolamento interno, le modalità di espressione di voto di cui al comma 7 si applicano per tutte le deliberazioni dell'Assemblea.
- 9.** L'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei componenti.
- 10.** Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 6:
- a) l'Assemblea è convocata dal Presidente o, in mancanza del Presidente, dal Sindaco del Comune più popoloso dell'ambito territoriale/dal componente più anziano;
 - b) l'avviso di convocazione delle sedute è comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi;
 - c) le sedute sono valide se partecipano almeno la metà dei componenti e l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei componenti secondo il peso a ciascuno di essi attribuito ai sensi del comma 7;
 - d) i componenti esprimono il proprio voto per appello nominale o per alzata di mano secondo la decisione assunta dal Presidente;
 - e) ogni altro aspetto concernente l'andamento dei lavori dell'Assemblea è disposto dal Presidente prima dell'inizio della seduta.
- 11.** Alle riunioni dell'Assemblea partecipa di norma il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni e possono essere invitati i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, nonché i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche dell'ambito territoriale.

Art. 7

(Piano finanziario/piano economico-patrimoniale e rendiconto della gestione del SSC)

- 1.** Il piano finanziario/il piano economico-patrimoniale è costituito dal bilancio di previsione della gestione associata.

2. Il piano costituisce il documento in base al quale ciascun Comune iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio e trova corrispondenza nei documenti contabili fondamentali dell'Ente gestore.

3. Il rendiconto è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale ed è predisposto, di norma, entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 8

(Obblighi dell'Ente Gestore)

1. L'Ente Gestore:

- a) garantisce il modello organizzativo di cui all'articolo 4;
- b) mette a disposizione dell'attività convenzionata le proprie strutture organizzative per gli adempimenti inerenti la pianta organica aggiuntiva di cui all'articolo 12 della presente convenzione, per la gestione del bilancio del Servizio sociale dei Comuni e per l'erogazione dei servizi generali a supporto delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione, come da allegato B).
- c) mette a disposizione i locali adibiti a sede centrale del SSC;
- d) assicura e garantisce in via prioritaria le risorse umane finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del SSC;
- e) assume tutti gli adempimenti inerenti la pianta organica aggiuntiva costituendo apposito e distinto fondo per le risorse decentrate;
- f) assume la rappresentanza legale nei rapporti con le altre amministrazioni e in giudizio;
- g) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il consuntivo di esercizio, l'assestamento di bilancio di luglio e il monitoraggio delle spese (preconsuntivo) del mese di settembre, documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci e da trasmettere entro dieci giorni successivi ai Comuni;
- h) Istituisce nell'ambito del proprio organigramma il Servizio Sociale dei Comuni come servizio autonomo.

L'Ente Gestore per il tramite del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni e dell'Ufficio di Direzione Programmazione e Controllo:

- a) assume la gestione dei servizi, interventi, funzioni ed attività stabiliti all'articolo 1 della presente convenzione e provvede ai relativi adempimenti curandone gli aspetti tecnici e amministrativi;
- b) fornisce il supporto tecnico/strumentale al fine di garantire il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci;
- c) fornisce all'Assemblea dei Sindaci gli elementi di conoscenza relativi all'andamento della gestione delle attività delegate;
- d) garantisce l'esecuzione di quanto disposto dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 9

(Obblighi dei Comuni associati)

1. I Comuni associati si impegnano a:

- a. trasferire all'Ente gestore i fondi necessari a finanziare la gestione associata dei servizi, interventi ed attività oggetto della presente convenzione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci, ai sensi dell'articolo 13 della presente Convenzione nonché una quota per le spese generali;
- b. mettere a disposizione del SSC, per l'espletamento della gestione associata a livello periferico, locali di dimensioni sufficienti e caratteristiche adeguate presso le proprie sedi istituzionali

assolvendo agli oneri di gestione, funzionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a tali sedi, al pagamento delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, linea telefonica dedicata, collegamento internet, ecc.) e delle pulizie e assumendone anche i relativi oneri finanziari;

c) mettere a disposizione del SSC, per il funzionamento della sede periferica del servizio sociale professionale e/o sportello amministrativo (sede operativa) sita nel proprio Comune, beni mobili (compresi automezzi possibilmente ad uso esclusivo), arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, materiale di consumo e cancelleria. I beni strumentali sono concessi in uso gratuito dai Comuni, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e in caso di cessazione del servizio associato o di revoca di funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità dell'Ente proprietario. A carico dei rispettivi Comuni utilizzatori resta la gestione ordinaria e straordinaria di detti beni, per i quali vi dovranno provvedere in tempi compatibili con le esigenze di servizio, fatta salva la possibilità per l'Ente Gestore di provvedervi, addebitando tale spesa al Comune interessato, nel contesto del bilancio del SSC.

2. In caso di ingiustificato ritardato trasferimento dei fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Ente Gestore ha la facoltà di applicare, al Comune associato, una penale pari al tasso di interesse passivo del proprio Tesoriere.

3. In caso di ingiustificato inadempimento ovvero ritardo pregiudizievole nell'assunzione degli impegni di cui al comma 1 lettera b), l'Ente Gestore, previo sollecito, ha la facoltà di provvedere direttamente e di richiedere l'addebito delle spese dirette ed indirette sostenute.

4. Ai Comuni inadempienti, relativamente agli obblighi di cui al presente articolo, ed in particolare riguardo al mancato trasferimento all'Ente Gestore dei fondi necessari all'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali o aggiuntivi (salvo giustificato motivo), oppure riguardo alla trasmissione di atti adottati che incidono sulla materia della gestione associata, o comportamenti omissivi rispetto a comunicazioni fondamentali per il funzionamento del S.S.C., potranno essere imputati i relativi danni e richiesti eventuali risarcimenti.

5. I Comuni si impegnano a svolgere le funzioni di propria competenza correlate alla realizzazione delle attività in delega.

Art. 10

(Responsabile del Servizio sociale dei Comuni)

1. L'Ente Gestore, nel rispetto delle linee definite nel modello organizzativo, individua tra il personale a sua disposizione, tra il personale dei Comuni associati ovvero tra il personale esterno, uno o più candidati alla funzione di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni. I candidati devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 17 bis, comma 7, della legge regionale 6/2006.

2. L'Ente Gestore comunica all'Assemblea la motivata individuazione del Responsabile e, d'intesa con la stessa, conferisce l'incarico al Responsabile definendone anche la durata;

3. Al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni competono la direzione, il coordinamento e il raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del Servizio sociale dei Comuni, assicurando:

a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;

b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza, con particolare riguardo a minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità o non autosufficienti;

c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;

d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso;

- e) tutti i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
4. Al Responsabile in particolare compete la pianificazione e la gestione del personale assegnato al SSC, nonché l'individuazione e la nomina dei referenti delle articolazioni organizzative
 5. Assicura il supporto tecnico all'Assemblea attraverso un ufficio di direzione, programmazione e controllo, di cui al successivo articolo.

Art. 11

(Ufficio di direzione, programmazione e controllo)

1. L'Ufficio di direzione, programmazione e controllo, che ha sede presso l'Ente Gestore, costituisce la struttura tecnica di supporto all'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale.
2. All'Ufficio di direzione, programmazione e controllo è preposto il Responsabile del servizio sociale dei Comuni, che ne ha la direzione, ed è composto dai referenti delle articolazioni organizzative previste dall'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006. I referenti sono individuati dal responsabile, tra il personale interno alla pianta organica aggiuntiva (P.O.A.) o personale esterno, in modo tale da garantire le seguenti funzioni:
 - a. amministrativa e finanziaria - contabile;
 - b. professionale: sociale, educativa e assistenziale;
 - c. informativa e statistica;
 - d. ulteriori funzioni individuate dall'Assemblea dei Sindaci.

Le attività e le funzioni sono dettagliate nel documento del modello organizzativo Allegato C)

Art. 12

(Personale del servizio sociale dei Comuni)

1. Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione l'Ente Gestore provvede tramite la Pianta Organica Aggiuntiva ed il ricorso ad affidamenti esterni, Presso l'Ente Gestore è costituita, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 6/2006, la pianta organica aggiuntiva (P.O.A.). L'ente gestore delibera secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Sindaci in merito alla composizione e funzione, della pianta organica aggiuntiva, nel rispetto degli standard e delle figure previste dalla normativa regionale e dagli atti di programmazione regionale, con particolare riferimento allo standard relativo alla presenza degli assistenti sociali dedicati alla presa in carico.
2. Il personale P.O.A. dovrà essere assegnato esclusivamente allo svolgimento delle attività previste nell'allegato A), non potendo essere destinato, neanche in modo parziale, a funzioni e/o attività e/o servizi non delegati, fatto salvo quanto previsto all'art. 1 comma 4 della presente convenzione e fatti salvi specifici accordi all'uopo regolamentati.
3. Al personale della P.O.A si applicano le disposizioni e i regolamenti in vigore presso l'Ente Gestore e quanto disposto dal Contratto collettivo regionale di lavoro – comparto unico Regione – Enti locali FVG.

Art. 13

(Fonti di finanziamento e riparto delle spese)

1. Le risorse finanziarie necessarie per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni sono composte dai trasferimenti comunitari, statali, regionali e comunali, da altri trasferimenti ottenuti a titolo di contributo da enti pubblici e privati, nonché dalle entrate relative alla compartecipazione degli utenti ai servizi/interventi.

2. L'Ente gestore è destinatario diretto dei contributi regionali derivanti dal Fondo sociale regionale di cui alla L.R. 6/2006, dei Fondi regionali destinati al finanziamento di specifiche misure o al finanziamento di leggi di settore, di Fondi statali e comunitari erogati per specifici interventi, nonché delle compartecipazioni degli utenti ai servizi/interventi .
3. L'Ente gestore è inoltre destinatario dei fondi indiretti ovvero dei fondi erogati ai Comuni e specificamente vincolati alle attività di cui all'Allegato A). Tali fondi dovranno essere trasferiti dal Comune all'Ente gestore.
4. Potranno essere trasferiti dai Comuni all'Ente gestore ulteriori fondi per incrementare attività delegate obbligatoriamente o su base volontaria o oggetto di accordi specifici di cui all'art. 1, comma 3 e 4. Tali quote sono imputate al singolo Comune richiedente.
5. Le modalità di utilizzo del Fondo sociale regionale sono le seguenti:
 - a) copertura delle spese afferenti alle finalizzazioni previste dal Regolamento regionale del Fondo Sociale,
 - b) copertura di tutte le spese relative al personale dipendente, compreso quello assunto tramite contratto di somministrazione, attraverso la quota parametrica;
 - c) con l'eventuale quota parametrica di Fondo Sociale residua copertura della rimanente spesa, fatta eccezione per quelle di cui al comma 4., fino a concorso della quota stessa, in proporzione all'importo della spesa imputata ad ogni singolo comune.
 - d) in fase di prima applicazione (anno 2020) l'imputazione della spesa seguirà i criteri adottati nella gestione attuale (anno 2019) secondo il criterio misto numero degli abitanti/titolarità della spesa; dall'esercizio successivo (2021) l'Assemblea deciderà annualmente i criteri di imputazione delle singole spese ai Comuni, secondo la linea tendenziale verso l'unico criterio dell'imputazione per numero di abitanti.
6. La spesa ulteriormente scoperta dopo le coperture realizzate con i criteri di cui al comma 5. verrà posta a carico di ogni singolo comune, per differenza fra la spesa totale ed il Fondo sociale assegnato a ciascuno.
7. Alle spese relative all'erogazione di interventi e servizi del sistema integrato vanno aggiunte le spese sostenute dall'Ente gestore per l'erogazione di servizi generali/trasversali (es. ragioneria, personale, segreteria, cuc, informatica, costi delle sedi centrali, concessione in uso locali sedi generali, gas, energia elettrica, telefonia; assicurazioni, costi automezzi, cancelleria, strumentazione informatica, ecc. di cui all'Allegato D) che potranno essere coperte con entrate non vincolate a specifiche destinazioni o con i fondi a carico di ogni comune, secondo i criteri stabiliti separatamente dall'Ente gestore con cadenza annuale.
8. Le quote annuali a carico dei singoli Comuni per la gestione associata del sistema dei servizi e degli interventi verranno corrisposte in tre tranches come segue:
 - 1) 40% entro il mese di aprile sulla base del piano finanziario di cui all'art. 7, comma 1, su richiesta dell'Ente gestore;
 - 2) 30% entro il mese novembre sulla base del preconsuntivo di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), su richiesta dell'Ente gestore;
 - 3) saldo a seguito di presentazione del consuntivo della gestione associata.
9. Le spese di cui al punto 7. verranno richieste ai Comuni dall'Ente gestore separatamente in sede di consuntivo.

Art. 14 (Informazione ai Consigli Comunali)

1. L'Assemblea dei Sindaci garantisce l'informazione ai Consigli Comunali sull'andamento della gestione associata.

2. Il Servizio sociale dei Comuni redige una Relazione sull'andamento della gestione della funzione con riferimento all'anno precedente. La relazione contiene dati quantitativi, qualitativi e amministrativo/contabili e viene trasmessa ai Comuni e pubblicata sui siti Internet istituzionali. E' illustrata su richiesta nelle sedute dei Consigli Comunali.
3. Il Servizio Sociale dei Comuni, a prescindere dalla misura delle quote di compartecipazione di tutti i Comuni associati, deve assicurare la medesima cura, salvaguardia degli interessi e qualità e standard dei servizi di tutti gli enti partecipanti.
4. Si conviene che ogni Comune ha diritto di sottoporre all'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni proposte e problematiche attinenti l'attività della gestione associata.

Art. 15
(Recesso)

1. I Comuni associati possono recedere dalla presente convenzione, limitatamente alle attività, interventi e servizi la cui gestione in forma associata non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 6/2006, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci e all'Ente gestore. Tale avviso dovrà essere trasmesso almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e non dà diritto alla quota di fondo sociale regionale.
2. In caso di conseguente revoca della delega in tali attività il personale inserito nella P.O.A., compreso quello di nuova assunzione, dedicato a tali materie è trasferito agli enti deleganti d'intesa tra gli enti interessati e previa integrazione, ove necessaria, delle dotazioni organiche.
3. In caso di recesso anticipato di uno dei Comuni associati relativamente alla gestione associata di materie facoltative e qualora l'Ente Gestore, per l'esercizio di tali attività, abbia stipulato rapporti contrattuali con soggetti terzi, la quota specifica di trasferimento annuale all'Ente Gestore prevista per il Comune che recede verrà mantenuta per tutto il periodo obbligato nei confronti dei soggetti terzi in forza dei rapporti contrattuali stipulati. Oltre a ciò al Comune che recede verranno addebitati gli eventuali maggiori oneri ricadenti sulla gestione oggetto di revoca.

Art. 16
(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

Ciascun Comune aderente alla presente convenzione è contitolare (art. 26 del Regolamento UE n. 679/2016) del trattamento dei dati personali anche sensibili e giudiziari necessari per l'esecuzione delle attività svolte in convenzione. Ciascun contitolare è tenuto in proprio alla realizzazione di tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 ed in particolare ad adottare le misure minime di sicurezza per garantire la protezione dei dati personali.

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Ad essa si applica l'art. 6 del Regolamento UE n. 679/2016 avente ad oggetto il principio della liceità del trattamento in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Il trattamento dei dati personali avviene in base ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per le finalità istituzionali inerenti l'applicazione della presente convenzione è consentito ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché degli artt. 2-sexies e 2-octies del D. Lgs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari fra i Comuni convenzionati e fra ciascun Comune convenzionato e altri enti pubblici per le finalità istituzionali inerenti l'applicazione della presente convenzione, avviene in forza di legge e regolamento (L.R. del Friuli Venezia Giulia n. 6/2006) e pertanto è consentita ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE n. 679/2016. I contitolari sono obbligati a tenere il Registro delle attività di trattamento.

I Comuni si impegnano a consentire al personale del Servizio Sociale dei Comuni l'accesso ai dati anagrafici e di stato civile attraverso l'uso di password di accesso conformi alla norma. I dati personali e sensibili possono essere utilizzati rigorosamente per le finalità istituzionali e nel rispetto della normativa sulla privacy.

I dati oggetto di trattamento saranno raccolti presso l'Ufficio di Direzione e Programmazione per le finalità della presente convenzione.

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni. Ciascun Comune contitolare si impegna a trattare i dati personali in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. I dati sensibili dovranno essere trattati in base a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 e dall'art. 2-septies del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 17

(Sicurezza sul lavoro)

1. Agli adempimenti connessi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro provvede l'Ente gestore, fermo restando la titolarità della responsabilità dei Comuni deleganti per quanto riguarda l'adeguamento di locali, attrezzature e risorse messe a disposizione del personale POA per i servizi delegati.

2. Ai fini dell'attuazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008) il soggetto gestore è responsabile della gestione del personale e dei relativi adempimenti, mentre i Comuni ospitanti sono responsabili relativamente all'idoneità dei locali e dei macchinari messi a disposizione del personale per lo svolgimento del servizio.

Art. 18

(Clausola compromissoria)

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione viene rimessa alla determinazione dell'Assemblea dei Sindaci che decide a maggioranza assoluta dei membri. Qualora non si addivenga alla decisione a maggioranza assoluta la competenza sarà demandata per materia al TAR regionale o al Tribunale Civile di Udine

Art. 19

(Durata)

1. La presente convenzione avrà durata dal 01/01/2020 fino al 31/12/2024.

Art. 20

(Norme transitorie e finali)

1. Le funzioni di cui allegato A) sono svolte in forma associata dal 1 gennaio 2020. L'esercizio coordinato delle attività amministrative e finanziarie relative alle stesse, avverrà nei termini e con le modalità declinate nel cronoprogramma di cui all'allegato E) e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 21

(Spese di registrazione)

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Art. 22
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra l'Assemblea dei Sindaci e l'Ente gestore, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Allegato A) Servizio Sociale dei Comuni: servizi ed interventi da garantire nella gestione associata ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 10 della Legge regionale 6/2006.

Allegato B) Servizi ed interventi integrativi a valenza amministrativa delegati alla gestione associata su base volontaria.

Allegato C) Modello organizzativo del Servizio Sociale dei Comuni ai sensi dell'art. 17 bis della legge regionale 6/2006.

Allegato D) Definizione delle attività svolte all'interno dell'Ente gestore ai fini del computo della quota di ristoro delle spese generali.